



Domanda di abilitazione per rilasciare ai propri dipendenti, ai propri soci o ai dipendenti di questi ultimi le tessere di legittimazione per commercianti ambulanti

Domanda formale di un'impresa o di un'associazione di categoria

Nome	
Forma giuridica	
Indirizzo	
Via e n.	
NPA e luogo	
Contatto (tel., email)	
Tipo di attività commerciale per la quale è richiesta un'abilitazione (descrivere il genere d'attività commerciale, le merci o/e i servizi offerti ai consumatori)	
Data d'inizio dell'attività commerciale	



Confermiamo che la tessera di legittimazione sarà rilasciata unicamente ai dipendenti, ai soci o ai dipendenti di questi ultimi, purché adempiano le condizioni legali.

Firma del rappresentante legale

--

Firma e timbro dell'impresa o dell'associazione di categoria

--

Data e luogo

--	--

Allegati

- estratto del registro di commercio
- copia degli statuti



Estratto della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e della sua ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002

L'esercizio del commercio ambulante in Svizzera è soggetto a un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale competente in forma di tessera di legittimazione. L'autorità cantonale competente può abilitare un'impresa o un'associazione di categoria a rilasciare le tessere di legittimazione ai propri dipendenti, ai propri soci o ai dipendenti di questi ultimi.

L'impresa o l'associazione di categoria ottiene l'abilitazione alle seguenti condizioni:

- l'impresa o l'associazione di categoria *garantisce* che i propri dipendenti, i propri soci o i dipendenti di questi ultimi adempiano le condizioni legali. Tali condizioni sono adempiute se, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente non è stato *condannato* per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione;
- i dipendenti, i soci o i dipendenti questi ultimi consegnano all'impresa o all'associazione di categoria un estratto del *casellario giudiziale* rilasciato nel corso del mese precedente dall'organo federale competente e compilano il *modulo* "Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante"; i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero devono allegare la conferma di notifica oppure il permesso di soggiorno e di lav.

La domanda di abilitazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- un *estratto del registro di commercio* rilasciato nel corso dei tre mesi precedenti;
- una copia degli *statuti* delle associazioni di categoria non iscritte nel registro di commercio.

L'abilitazione consente all'impresa o all'associazione di categoria di consegnare direttamente la tessera di legittimazione ai propri dipendenti, ai propri soci o ai dipendenti di questi ultimi. La tessera di legittimazione li autorizza a esercitare l'attività di commercio ambulante in Svizzera. La tessera di legittimazione è personale e non trasferibile, è valida per cinque anni ed è rinnovabile. Sono fatte salve le restrizioni previste dalla legislazione in materia di stranieri.

Le imprese o le associazioni di categoria abilitate devono adempiere i seguenti obblighi:

- se intendono rifiutare la tessera di legittimazione, trasmettono all'autorità cantonale competente il modulo di domanda e l'estratto del casellario giudiziale della persona interessata.
- esse trasmettono all'autorità cantonale competente, entro sette giorni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo della tessera, una copia del modulo di domanda, dell'estratto del casellario giudiziale e della tessera rilasciata o rinnovata del commerciante ambulante e, per quanto riguarda i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero, una copia della conferma di notifica oppure del permesso di soggiorno e di lavoro.